



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Civitavecchia

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Via Terme di Traiano n. 56/A

Prot. _____/2024

Civitavecchia, _____

Ai Dirigenti della Polizia Giudiziaria del Circondario di Civitavecchia

e p.c. Al Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Roma

Al Presidente del Tribunale di Civitavecchia

Ai Sostituti Procuratori

Ai Vice-Procuratori Onorari

Sede

“REATI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DOMESTICA”

LINEE GUIDA E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI

PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

OPERANTE NEL CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA



SOMMARIO

.....2

**FINALITA' E AMBITO APPLICATIVO: CODICE ROSSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CAUTELARE...3**

CAPITOLO PRIMO - APPROCCIO INIZIALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON LA PERSONA OFFESA

.....7

1/A) ACCESSO DELLA *PERSONA OFFESA* PRESSO UN UFFICIO DI POLIZIA

.....7

1/B) ACCESSO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO L'ABITAZIONE DELLA *PERSONA OFFESA*

..... 8

1/C) ACCESSO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO L'OSPEDALE

.....8

CAPITOLO SECONDO - LA VERBALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

.....9

2/A) COME VERBALIZZARE

.....9

2/B) COSA

VERBALIZZARE.....10

2/b-1) Cosa verbalizzare in caso di reato intrafamiliare (maltrattamenti, lesioni)

.....12

2/b-2) Cosa verbalizzare in caso di reati relativi alla sfera sessuale

.....13

2/b-3) Cosa verbalizzare in caso di atti persecutori

.....14

2/C) LA SCHEDA SARA-S E L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

.....15



**CAPITOLO TERZO - IL PROFILO PRECAUTELARE: ARRESTO, FLAGRANZA DIFFERITA,
ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE, FERMO. NOTE SUL
BRACCIALETTO**

ELETTRONICO.....
..... 16

**CAPITOLO QUARTO - IL RAPPORTO TRA POLIZIA GIUDIZIARIA E MAGISTRATO DI
TURNO** **ESTERNO**

.....20

4/A) INQUADRAMENTO NORMATIVO

.....20

4/B) "CHI", "COSA" E "QUANDO" COMUNICARE AL MAGISTRATO DI TURNO ESTERNO

.....20

4/b-1) "Chi" deve comunicare

.....20

4/b-2) "Cosa" si deve comunicare

.....21

4/b-3) "Quando" si deve comunicare - La comunicazione notturna

.....21

4/b-4) Altre ipotesi di comunicazione notturna - In particolare: l'accompagnamento per
identificazione

.....

.....22

**CAPITOLO QUINTO - REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'INFORMATIVA ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA - ATTIVITÀ DELEGATA DAL PUBBLICO MINISTERO**

.....

.....23

5/A) MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'INFORMATIVA

..... 23



5/a-1) Informativa contro noti

.....23

5/a-2) Informativa contro ignoti

.....24

5/a-3) Informativa in casi di dubbia inquadrabilità del fatto in una ipotesi di reato

.....24

5/B) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'INFORMATIVA

.....25

5/C) L'ATTIVITÀ DI INIZIATIVA DELLA P.G. NEI REATI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....25

5/D) ATTIVITÀ DELEGATA DAL PUBBLICO MINISTERO

.....,26

CAPITOLO SESTO – IL CENTRO ASCOLTO DELLA PROCURA DI CIVITAVECCHIA

.....27

**CAPITOLO SETTIMO – IL REFERENTE PER IL CONTRASTO DEI REATI DI VIOLENZA
CONTRO LE DONNE E DOMESTICA**

.....27



FINALITA' E AMBITO APPLICATIVO: REATI DEL CODICE ROSSO E REATI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO CAUTELARE.

Trascorsi ormai oltre cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "codice rosso"), preso atto delle applicazioni pratiche della stessa, nonché dell'entrata in vigore, in data 30.12.2022, del D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), appare opportuno meglio dettagliare le linee guida per la Polizia Giudiziaria, per agevolare l'operatore di polizia giudiziaria in un settore, come quello in esame, che richiede la messa a disposizione del P.M. di una serie di informazioni, anche polispecialistiche, per assumere le proprie determinazioni in tempi rapidi, tanto più a seguito dell'entrata in vigore, in data 9.12.23, della Legge n. 168 del 2023, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di contrasto dei reati di violenza contro le donne e domestica, sommariamente riassumibili nel modo che segue:

- 1) all'obbligo di audizione della persona offesa entro tre giorni, già previsto per i reati indicati dall'art. 362 c. 1 ter c.p.p., si è aggiunto l'art. 362 bis c.p.p., che con riferimento ai delitti commessi in presenza di un "rapporto qualificato" tra vittima e autore del reato, ha previsto che il Pubblico Ministero valuti il rischio cautelare entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato
- 2) sono stati ampliati i casi in cui sono applicabili le misure di prevenzione (art. 4 c. 1 lett. I-ter d.lgs. 159/11), che oggi riguardano i soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572, 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis c.p.
- 3) si è prevista la possibilità di applicare la misura di prevenzione amministrativa dell'Ammonimento del Questore (art. 3 d.lgs. 93/13) ai reati di cui agli artt. 581, 582, 610, 612 c. 2, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 c.p., consumati o tentati, nell'ambito di violenza domestica (da intendersi come uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente



dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima)

- 4) si è previsto che dall'applicazione dell'ammonimento del Questore derivi un inasprimento del trattamento penale: si procede d'ufficio e sono aumentate le pene per i delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 c. 2, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 c.p. se fatto è commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.
- 5) si è previsto l'arresto in flagranza differita (382 bis c.p.p.) in caso di commissione dei reati di cui all'artt. 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale
- 6) si è introdotta la possibilità di applicare misure anche custodiali per i reati di cui agli artt. 387-bis e 582-576-577 c.p.
- 7) si è prevista l'applicabilità delle misure cautelari dell'allontanamento casa familiare (282 bis c. 6 c.p.p.) e dell'allontanamento casa familiare della p.g. (384 bis c. 1 c.p.p.) per i reati i reati di cui agli artt. 570 e 571 c.p. oltre che per quelli di cui agli artt. 56, 575, 572, 558-bis, 582-576-577, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612 c. 2, 612-bis, 612-ter e 613 c. 3 del codice penale,
- 8) si è previsto l'allontanamento dalla casa familiare disposto dal P.M (384 bis c. 2 bis c.p.p.) per i reati di cui agli artt. 387-bis, 572, 582- 583-585-576-577, 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni,

Con la presente direttiva vengono fornite alla Polizia Giudiziaria (anche in ossequio al disposto dell'art. 4 del D.Lgs. 20.02.2006, n. 106) delle linee guida finalizzate ad ottenere una resa operativa possibilmente completa in relazione ai gravi fatti di violenza contro le donne e domestica, anche tenendo conto di quanto, nel corso del periodo dall'entrata in vigore delle norme in questione, la stessa Polizia Giudiziaria ha già attuato.

Pertanto, il presente documento costituisce innanzitutto una sorta di sintesi di quanto emerge dalla lettura delle singole informative sin qui redatte, con l'auspicio che tutte le forze di polizia chiamate ad operare sul campo adottino una linea uniforme.



Alla sintesi delle prassi sin qui emerse si aggiungono indicazioni operative fondate sull'analisi delle norme e della giurisprudenza in materia.

Il **primo aspetto** affrontato riguarda l'*approccio* iniziale della Polizia Giudiziaria con la persona offesa, che (schematizzando) può avvenire: a) presso l'ufficio di polizia; b) mediante accesso presso l'abitazione della vittima; c) mediante accesso presso il Pronto soccorso.

In tale capitolo vengono analizzate le varie modalità con cui sviluppare il *primo approccio*, che è quello più delicato, in quanto occorre acquisire in maniera genuina i primi elementi.

Il **secondo aspetto** riguarda la *verbalizzazione* delle dichiarazioni da parte della Polizia Giudiziaria.

Qui vengono dettate *linee guida* per una corretta verbalizzazione, analizzando essenzialmente sia *come* verbalizzare sia *cosa* verbalizzare.

Il **terzo aspetto** riguarda il profilo pre-cautelare, con l'analisi dei provvedimenti che la Polizia Giudiziaria può adottare di iniziativa per porre un freno alle condotte illecite.

Il **quarto aspetto** riguarda il *rapporto tra Polizia Giudiziaria e Magistrato di turno esterno*.

Vi si affronta la tematica di "*chi*", "*cosa*" e "*quando*" comunicare alla Procura in relazione all'acquisizione di una *notizia di reato* in tema di reati da *codice rosso* e poi si affronta, anche per altri tipi di reato, la tematica della *comunicazione notturna*.

Il **quinto aspetto** riguarda la *redazione e trasmissione dell'informativa* alla Procura della Repubblica, nonché l'attività delegata dal Pubblico Ministero.

Vi si affrontano tematiche sul come rapportare alla Procura l'esito degli accertamenti compiuti, sia di iniziativa che su delega del PM, nonché - alla luce delle innovazioni informatiche - le modalità attraverso le quali deve avvenire l'inoltro delle informative in Procura.

Ovviamente non si tratta di cinque aspetti temporali diversi, ma di cinque momenti strettamente connessi tra loro, ma che è apparso opportuno analizzare compiutamente in maniera separata ma nel contempo organica.

Per delimitare l'ambito applicativo della presente direttiva occorre tener presente che una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla legge 168/23 riguarda l'introduzione, accanto ai **reati del c.d. codice rosso**¹, per i quali è prevista l'audizione della persona offesa o

¹ Art. 362 comma 1-ter c.p.p. Quando si procede per per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609



denunciante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, della categoria dei **reati con valutazione del rischio cautelare**², che il pubblico ministero a norma del nuovo art. 362 bis c.p.p. deve effettuare entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

La breve durata del termine rende evidente che il legislatore ha inteso imporre, per tali reati, che lo svolgimento dell'attività investigativa e la valutazione dei risultati sotto il profilo cautelare avvengano in tempi eccezionalmente rapidi rispetto al termine di scadenza delle indagini preliminari, che con la Riforma Cartabia è stato portato, per i delitti ordinari, da sei mesi a un anno, e per quelli ricompresi nell'art. 407 c. 2 c.p.p. (tra i quali figurano anche i reati contro la libertà sessuale) da un anno a un anno e sei mesi.

Le ragioni di questa particolare urgenza si spiegano per la sussistenza del **“rapporto qualificato” tra la vittima e l'autore del reato**, ovvero per il fatto che i reati indicati dall'art. 362 bis c.p.p. sono **“commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti”**. La presenza di tali rapporti tra le parti costituisce infatti, in base ai dati di esperienza del fenomeno, un indice generico di rischio di recidiva che necessita di essere valutato in concreto entro il termine ritenuto strettamente necessario all'accertamento dei fatti.

I reati che l'art. 362 bis c.p.p. sottopone alla valutazione del rischio cautelare sono indicati nell'elenco che segue. Essi corrispondono in larga parte ai reati del c.d. codice rosso (art. 362 c. 1-ter c.p.p.) con l'aggiunta di **ulteriori fattispecie, sotto evidenziate in neretto**, per

quinqüies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinqüies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa

² Art. 362 bis c.p.p. 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 bis, 583 quinqüies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 610, 612, secondo comma, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, **il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.**

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.



le quali non si applica l'obbligo di audizione entro tre giorni ex art. 362 c. 1 ter c.p.p. e la valutazione del rischio è imposta solo in presenza del rapporto qualificato di cui sopra:

56, 575, (tentato omicidio)

558-bis (costrizione al matrimonio),

572 (maltrattamenti in famiglia)

582-576 comma 1 nn. 2, 5, 5.1 (lesioni nei confronti di ascendente o discendente aggravate da motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà; oppure commesse in occasione/dall'autore dei reati di cui agli artt. 572, 583 quinquies, 600 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies),

582-577 comma 1 n. 1 e comma 2 (lesioni contro ascendente, discendente anche adottato, coniuge anche separato, parte di unione civile, persona convivente o con relazione affettiva)

583-bis (mutilazione organi genitali),

583-quinquies (lesioni permanenti al viso),

593-ter (interruzione gravidanza),

609 bis (violenza sessuale)

609 quater (atti sessuali con minorenne)

609 quinquies (corruzione di minorenne)

609 octies (violenza sessuale di gruppo)

610 (violenza privata),

612 c. 2 (minaccia aggravata)

612-bis (atti persecutori),

612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - revenge porn)

613 c. 3 (stato di incapacità con violenza)

Appare opportuno ribadire che nonostante la parziale corrispondenza degli elenchi di reati previsti dagli artt. 362 c. 1-ter e 362 bis c.p.p., non tutti i reati a valutazione del rischio cautelare sono reati da codice rosso, e non tutti i reati da codice rosso sono sottoposti anche alla disciplina della valutazione del rischio, la cui applicazione dipende sempre e solo dalla sussistenza del ridetto rapporto qualificato tra l'autore e la vittima del reato.

A tal riguardo possono quindi farsi le seguenti distinzioni, necessarie alla caratterizzazione della CNR (v. oltre sub par. 5/a-1), dalle quali derivano, a seconda dei casi, la necessità dell'immediata audizione della persona offesa e anche della valutazione del rischio entro 30 giorni, oppure l'applicazione di una sola tra le due opzioni procedurali:



1. sono reati necessariamente da codice rosso e anche a valutazione del rischio cautelare l'omicidio e le lesioni aggravate da rapporti affettivi o familiari ex artt 576 e 577 c.p., gli atti persecutori aggravati commessi in danno del coniuge separato o divorziato o della persona che è o è stata legata da rapporto affettivo (art. 612 bis c. 2 c.p.), la violenza sessuale aggravata dal rapporto di discendenza o dal coniugio o dalla relazione affettiva (art. 609 ter nn. 1 e 5 quater c.p.), gli atti sessuali con minorenni compiuti dall'ascendente o dal genitore anche adottivo (609 quater c. 1 n.2 e c. 2 c.p.), la corruzione di minorenne aggravata dal rapporto di discendenza (art. 609 quinquies c. 4 c.p.), perché in essi il "rapporto qualificato" richiesto dall'art. 362 bis c.p.p. è già previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato.
2. sono reati esclusivamente da codice rosso, non a valutazione del rischio cautelare, la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni posti in essere dal tutore, dall'affidatario per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia, dalla persona convivente che non sia prossimo congiunto o legato da relazioni affettive con la persona offesa, perché i rapporti con la persona offesa previsti da tali fattispecie incriminatrici, pur costituendo analoghi fattori di rischio di recidiva, non rientrano nel "rapporto qualificato" considerato dall'art. 362 bis c.p.p.
3. sono reati solo eventualmente a valutazione del rischio cautelare tutti gli altri reati dell'elenco del codice rosso, perché possono esser compiuti - senza che ricorra lo stesso rischio di recidiva - anche tra soggetti estranei o comunque privi del suddetto "rapporto qualificato", come avviene negli atti persecutori tra vicini di casa o colleghi di lavoro, oppure nelle violenze sessuali e negli atti sessuali con minorenni compiuti tra persone estranee, legate da rapporti amicali, lavorativi ecc. Anche il reato di maltrattamenti in famiglia potrebbe esser commesso in danno di persona convivente con la quale non sussistono rapporti di parentela, coniugio o relazioni sentimentali, come ad esempio nel caso in cui riguardino i figli della compagna convivente.
4. sono infine reati esclusivamente a valutazione del rischio cautelare, se commessi tra persone con "rapporto qualificato", quelli ulteriori rispetto al codice rosso introdotti dall'art. 362 bis c.p.p. (sopra in neretto: violenza privata, minaccia aggravata, revenge porn, costrizione al matrimonio, mutilazione degli organi genitali, interruzione della gravidanza, messa in stato di incapacità mediante violenza), i quali, non essendo ricompresi nell'elenco dell'art. 362 c. 1-ter c.p.p., non richiedono l'audizione immediata della persona offesa, ma la loro trattazione deve essere particolarmente rapida ed efficace, così da



consentire il deposito dell'eventuale richiesta cautelare entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Capitolo primo - Approccio iniziale della Polizia Giudiziaria con la *persona offesa*.

Schematizzando le varie ipotesi sulla base della concreta esperienza, la Polizia Giudiziaria prende contatto diretto con la *persona offesa* o quando questa si reca a presentare denuncia/querela, o quando vi è richiesta di intervento presso l'abitazione della stessa, o quando vi è una segnalazione da parte del Pronto soccorso.

Per le modalità di raccolta delle dichiarazioni si fa rinvio al capitolo secondo (sulla *verbalizzazione*). Naturalmente, a questa fase seguono quella della comunicazione al Magistrato di turno esterno (capitolo terzo) e quella della redazione dell'informativa (capitolo quarto), nella quale saranno inseriti tutti gli elementi raccolti.

Sin da adesso (ma la questione sarà ripresa più avanti, nel capitolo quarto) va evidenziato come, per intuibili motivi di tutela personale, sia assolutamente da evitare la redazione del *verbale di identificazione* di cui all'art. 349, comma terzo, c.p.p., tranne il caso in cui la persona sottoposta ad indagini sia a conoscenza dell'intervento della Polizia Giudiziaria (ad esempio in ipotesi di intervento presso l'abitazione della persona offesa che abiti con la persona sottoposta ad indagini).

1/a) Accesso della *persona offesa* presso un Ufficio di polizia.

La prima modalità di *approccio* iniziale si ha quando la *persona offesa* si presenta direttamente presso un Ufficio di polizia per presentare una denuncia o una querela.

In tale caso si avrà cura innanzitutto di annotare se la persona sia venuta da sola o accompagnata, specificando, in questo secondo caso, chi sia l'accompagnatore/trice.

All'esito della raccolta delle dichiarazioni (per le quali si fa rinvio al capitolo secondo sulla *verbalizzazione*), la Polizia Giudiziaria avrà cura di effettuare preliminari accertamenti di rito, quali (a titolo di esempio):

- disponibilità di armi in casa;
- pregressi accessi della *persona offesa* e/o dell'indagato presso strutture ospedaliere;
- composizione del nucleo familiare;
- uso/abuso di stupefacenti o sostanze alcoliche;
- precedenti di polizia delle persone coinvolte;



in maniera da offrire al P.M. una panoramica sufficientemente delineata, completa di documentazione riferita a quanto accertato (referti, foto, ecc.).

1/b) Accesso della Polizia Giudiziaria presso l'abitazione della persona offesa.

Nel caso in cui vi sia intervento presso l'abitazione della persona offesa, a richiesta di quest'ultima o di terze persone (figli, altri familiari, vicini di casa), la Polizia Giudiziaria avrà cura di effettuare un sopralluogo particolareggiato, con redazione di apposito verbale o annotazione, da cui risulti, tra l'altro:

- orario di inizio e fine dell'intervento;
- persone presenti, con particolare riferimento ai minori, e descrizione dell'atteggiamento tenuto dai presenti durante l'intervento;
- descrizione dell'appartamento, con indicazione di eventuali tracce di litigi, colluttazioni, danneggiamenti e violenza (oggetti rotti o per terra, tracce di sangue, ecc.), preferibilmente da documentare con video o foto;
- descrizione dell'atteggiamento della persona offesa e delle condizioni con cui obiettivamente si presenta (spavento, pianto, urla, ecc.) con raccolta nell'immediato (anche informalmente) delle dichiarazioni, verificando se vi siano state minacce o violenze;
- accertamento in ordine alla visibilità, sul corpo della persona offesa, di tracce di violenza subita, che - in caso positivo - saranno documentate anche con video o fotografie;
- descrizione dell'atteggiamento dell'aggressore (se presente) e delle condizioni in cui si presenta, con particolare riferimento a stato di alterazione da uso di stupefacenti o di alcool;

La Polizia Giudiziaria inoltre:

- in caso di lamentata violenza, avrà cura di chiedere l'intervento sanitario (ambulanza, oppure accompagnamento in Pronto soccorso), acquisendo il relativo referto;
- verificherà la disponibilità della persona offesa a presentare querela e comunque denuncia in ordine ai fatti, acquisendo, in ogni caso, documentazione sanitaria o di altra natura (foto, video, messaggi) relativi ad eventuali episodi pregressi di violenza;
- informerà la persona offesa dei diritti a lei spettanti, sia in termini di assistenza legale (con gratuito patrocinio) sia in termini di possibilità di essere collocata in un alloggio protetto e comunque di rivolgersi ad un *centro antiviolenza*.



1/c) Accesso della Polizia Giudiziaria presso l'ospedale.

Nel caso in cui abbia notizia di arrivo in ospedale di una vittima di violenza (sessuale, domestica), la Polizia Giudiziaria provvede, tra l'altro, a:

- a) accertare le modalità di arrivo della persona offesa in Pronto soccorso con indicazione delle persone che l'hanno eventualmente accompagnata;
- b) acquisire il referto, rispetto al quale la Polizia Giudiziaria, ove possibile, inviterà il sanitario che lo ha redatto a fornire precisazioni sull'identità dell'autore del fatto, sulle modalità del fatto stesso, laddove riferite dall'interessato, nonché a chiarire ove necessario eventuali indicazioni generiche relative a esame obiettivo, diagnosi e prognosi;
- c) acquisire, in caso di riferita violenza sessuale, la scheda per vittime di violenza sessuale (con indicazione di eventuali lesioni, ecchimosi, arrossamenti etc., riscontrati in sede genitale), con richiesta di effettuazione di tamponi per ricerca di liquido seminale, qualora non siano stati già disposti;
- e) verificare eventuali pregressi accessi al Pronto soccorso;
- f) acquisire - se possibile - il racconto della persona offesa sulla vicenda.

Capitolo secondo - La verbalizzazione delle dichiarazioni.

In questo paragrafo vengono dettate *linee guida* per una corretta e completa verbalizzazione delle dichiarazioni; ciò vale sia per le attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria, che per le attività che quest'ultima svolge su delega del Pubblico Ministero.

Vengono qui affrontate due tematiche essenziali: come verbalizzare e cosa verbalizzare.

Prima, però, occorre ricordare che, in occasione della raccolta delle dichiarazioni, alla *persona offesa* debbono essere fornite una serie di informazioni, elencate nell'art. 90 *bis* c.p.p.

Ovviamente nel verbale si darà atto dell'avvenuta informazione, che però non deve limitarsi alla materiale consegna del foglio contenente l'elenco di cui all'art. 90 *bis* c.p.p.

2/a) Come verbalizzare.

I reati di cui si tratta, generalmente gravi, sono certamente tra i più (talvolta in assoluto *i più*) delicati, per le persone che vi sono coinvolte (generalmente *fasce deboli*, spesso minori) e per le situazioni drammatiche che quasi sempre fanno da cornice.

Per queste ragioni la raccolta delle dichiarazioni, sia nella primissima fase delle indagini (presentazione della denuncia-querela; prima raccolta di dichiarazioni) che nelle fasi successive



(ad esempio, su delega del P.M.), soprattutto da parte della *persona offesa*, deve essere la più serena, completa, articolata, puntuale, spontanea, libera e fedele possibile.

Pertanto, a titolo di esempio:

- 1) occorre evitare che le dichiarazioni vengano raccolte da più di due verbalizzanti, in maniera che il dichiarante (soprattutto se *persona offesa*) avverta una situazione di tranquillità;
- 2) occorre evitare che le dichiarazioni siano rese in presenza di altre persone, soprattutto se familiari (potendo, questi, a loro volta essere chiamati a rendere dichiarazioni, la cui genuinità sarebbe irrimediabilmente compromessa dall'aver assistito all'altrui dichiarazione);
- 3) occorre evitare che, nel caso di *reati intrafamiliari*, i prossimi congiunti dell'indagato siano avvisati della facoltà di non deporre, atteso che tale facoltà è esclusa (e dunque vi è obbligo di deporre e di dire il vero) quando i predetti "*hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato*" (l'insussistenza della facoltà di astensione, nei casi suddetti, è espressamente prevista dall'art. 199, comma primo, seconda parte, c.p.p.);
- 4) occorre evitare che - soprattutto quando *persona offesa* sia un minore - alla raccolta delle sue dichiarazioni assistano i genitori, il che potrebbe comportare un comprensibile imbarazzo nel minore; la presenza dei genitori potrà essere riservata al solo caso in cui il minore manifesti disagio a parlare in assenza dei predetti;
- 5) in particolare, poi, occorre evitare la presenza del genitore/persona offesa nel caso di c.d. *violenza assistita* (ovvero violenza compiuta in presenza del minore di cui all'art. 61, n. 11 *quiquies*, c.p.), poiché occorre preservare la genuinità del racconto del minore, evitando il sospetto di influenze negative da parte, per l'appunto, del genitore-*persona offesa*;
- 6) occorre assicurare, sin dall'inizio, che la raccolta delle dichiarazioni del minore avvenga nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 351, comma 1 *ter*, c.p.p., ovvero con l'ausilio "*di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero*" e lo stesso dicasi per "*la persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità*" (per la definizione della "*condizione di particolare vulnerabilità*" cfr. l'art. 90 *quater* c.p.p.);
- 7) allo stesso modo, sempre a mente dell'art. 351, comma 1 *ter*, c.p.p., occorre assicurare che la raccolta di dichiarazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, che sia in condizione di particolare vulnerabilità, avvenga con l'ausilio di un esperto in psicologia nominato dal pubblico ministero;
- 8) in caso di dichiarante straniero, occorre evitare - salvo casi eccezionali legati alla impossibilità di rinvenire un interprete *indifferente* (ovvero senza legami con le parti



interessate) - di utilizzare, quale interprete, un familiare/conoscente del dichiarante, sia perché tale persona, a sua volta, potrebbe essere chiamata a rendere dichiarazioni sui *fatti di causa* (se indicata, dalla vittima, quale persona informata sui fatti) sia perché bisogna eliminare qualsiasi sospetto di inquinamento della dichiarazione, che potrebbe sorgere sulla base del rapporto dichiarante-interprete;

9) la descrizione delle condotte delittuose richiede la maggiore precisione possibile, quanto a *luogo, tempo, circostanze, indicazione di persone presenti* al fatto;

10) espressioni volgari eventualmente usate dall'indagato/a vanno riportate integralmente e contestualizzate;

11) in caso di delitti relativi alla sfera sessuale, occorre l'analitica indicazione dei fatti (evitando, ad esempio, il generico riferimento alle *parti intime*);

12) in ogni caso la verbalizzazione deve essere fatta in modo da riportare il più fedelmente possibile le espressioni usate dal/la dichiarante nel suo racconto (ciò vale soprattutto, ma non solo, per gli stranieri), evitando di *interpretare* il pensiero del/la dichiarante, di usare termini tecnici o giuridici (a meno che non siano stati riferiti dal/la dichiarante);

13) alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso (di cui dovrà farsene menzione nel verbale) che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (art. 351, co. 1 *quater*, c.p.p.); in ogni caso, quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., alla documentazione delle informazioni di cui all'art. 357, co. 2, lett. c), c.p.p., si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della Polizia Giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione (art. 357, co. 3 *bis*, c.p.p.); pertanto, qualora gli strumenti tecnici non siano disponibili (quando la persona richieda la fonoregistrazione ovvero nei casi dei delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p.), se ne darà menzione nel verbale, rappresentando che vi è una "*contingente indisponibilità degli strumenti*" spiegandone le ragioni e si darà corso alle attività; la trascrizione delle dichiarazioni non è indispensabile in quanto si procede anche alla redazione dell'ordinario verbale;

14) le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica (è sufficiente, dunque, la mera fonoregistrazione), salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano



particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357, co. 3 *ter*, c.p.p.), pertanto, qualora gli strumenti tecnici non siano disponibili, se ne darà menzione nel verbale, rappresentando che vi è una "*contingente indisponibilità degli strumenti*" spiegandone le ragioni e si darà corso alle attività; la trascrizione delle dichiarazioni non è indispensabile in quanto si procede anche alla redazione dell'ordinario verbale.

2/b) Cosa verbalizzare.

Dopo aver analizzato *come* verbalizzare, occorre ora fornire indicazioni su *cosa* verbalizzare.

Fermo restando quanto appena esposto in tema di *spontaneità e libertà* della dichiarazione e sulla conseguente *fedeltà* della verbalizzazione rispetto alla dichiarazione, occorre che sia soddisfatto il criterio della *completezza*, per cui, tendenzialmente in occasione del primo approccio con il/la dichiarante, occorre evitare che il racconto, spontaneo e libero, si presenti *lacunoso*, di tal che occorre che il/la dichiarante venga stimolato/a ad integrarlo mediante domande che (soprattutto quando rivolte alla persona offesa) la Polizia Giudiziaria avrà cura di riportare integralmente nel verbale.

Pertanto, posto che la denuncia del privato (art. 333 c.p.p.) e la querela (art. 336 ss. c.p.p.) possono essere presentate oralmente o per iscritto, si osserveranno le seguenti modalità operative.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta ai servizi di Polizia Giudiziaria la stessa Polizia Giudiziaria ogni determinazione sul prosieguo e sull'opportunità di procedere anche personalmente a ulteriori assunzioni di informazioni, *ex art. 362 c.p.p.*

Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale ai servizi di Polizia Giudiziaria la stessa Polizia Giudiziaria procederà all'acquisizione delle predette informazioni, così assumendo contestualmente le sommarie informazioni dalla persona offesa ritenute utili per il Pubblico Ministero. Pertanto, saranno poste nel corso della ricezione della denuncia/querela le domande indicate nei successivi paragrafi 2/b-1), 2/b-2), 2/b-3), in modo tale da raccogliere in un unico atto le dichiarazioni della persona offesa evitando ripetizioni. L'atto, dunque, avrà natura di ricezione di denuncia/querela e contestuale assunzione di informazioni. In tal senso potrà essere intestato.

In alternativa, si potrà optare per la compilazione della denuncia/querela in modo essenziale ed accompagnare la stessa con un verbale di sommarie informazioni complementare



ed esaustivo [eventualmente a cura del diverso ufficio preposto all'esecuzione delle indagini (es. Squadra Mobile)].

Si ribadisce che l'assunzione delle informazioni nel corso della ricezione della denuncia/querela o subito dopo la stessa va intesa come svolta anche perché delegata in via generale dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p., così evitando plurime assunzioni di informazioni successive, scongiurando le conseguenze pregiudizievoli della c.d. vittimizzazione secondaria, ove per essa si intende "quel processo che porta il testimone persona offesa a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto" (fatte salve eventuali specifiche disposizioni impartite dal P.M. di turno esterno immediatamente informato telefonicamente dalla P.G. procedente *ex art.* 347, co. 3, c.p.p. e ferma la valutazione del P.M. assegnatario sul se procedere anche personalmente a ulteriori assunzioni di informazioni, *ex art.* 362 c.p.p.: l'esercizio del potere discrezionale esercitato dal P.M. di non escutere la vittima nei tre giorni - non censurabile processualmente - è buona regola che venga supportato con un esplicito provvedimento del P.M. assegnatario, che dia atto, con una motivazione, seppur succinta, della valutazione operata in relazione allo specifico caso).

Sempre ai fini della *genuinità* e della fedeltà del verbale, la Polizia Giudiziaria avrà cura di descrivere in maniera obiettiva:

- 1) la presenza di lesioni o alterazioni sul corpo (ad esempio: sanguinamento, gonfiore, arrossamento, tumefazione, e così via), che dovrà essere documentato anche con foto da allegare al verbale;
- 2) l'atteggiamento della persona durante la dichiarazione (ad esempio: tremore, pianto, sudore, interruzione del racconto);
- 3) l'arrivo eventuale, sul cellulare della persona dichiarante, di telefonate o messaggi che abbiano valenza investigativa, con acquisizione delle relative immagini;
- 4) in ogni caso, il contenuto di messaggi che la persona dichiarante avrà indicato;
- 5) la produzione di eventuale documentazione fotografica o di refertazione sanitaria da parte della persona dichiarante.

Infine, è sempre più frequente l'acquisizione di documenti di rilevanza investigativa in sede di denuncia o subito dopo le sommarie informazioni della persona offesa, documenti che sono spesso citati dalla stessa persona offesa nelle dichiarazioni.



L'esperienza dimostra che si tratta in massima parte di documenti cartacei riproducenti la ricezione e/o lo scambio di messaggi attraverso telefono o smartphone oppure documenti audio o audio-video.

Tali documenti contengono spesso dati e/o informazioni importanti per consentire al Pubblico Ministero di assumere le determinazioni necessarie in relazione al caso concreto; tuttavia, raramente questi documenti, frequentemente voluminosi, sono accompagnati da adeguata annotazione descrittiva del contenuto da parte della Polizia Giudiziaria, comportando un evitabile ritardo nel complessivo esame degli atti da parte del Pubblico Ministero.

Tale attività potrebbe essere effettuata in modo più proficuo ed efficace dalla Polizia Giudiziaria che riceve la denuncia e redige la notizia di reato, avendo la cognizione più immediata della vicenda; ciò consentirebbe al Pubblico Ministero di disporre di materiale investigativo più completo, evitando "passaggi" superflui e deleghe successive, potendo dunque concentrarsi con maggior rapidità sulle determinazioni di competenza, soprattutto in materia cautelare.

Si dispone, dunque, che la Polizia Giudiziaria, quando riceve (in qualsiasi momento) dalla persona offesa documenti di qualsiasi natura e in qualsiasi formato, provveda a redigere un'annotazione descrittiva del contenuto degli stessi, evidenziando gli elementi maggiormente significativi.

2/b-1) Cosa verbalizzare in caso di reato *intrafamiliare* (maltrattamenti, lesioni).

1) quali siano i rapporti con l'autore del fatto, se vi sia stata convivenza o matrimonio, se vi siano figli minori, quando sia cessata la convivenza (di diritto o di fatto), se vi sia o sia in corso la separazione (acquisire eventuali estremi del procedimento), a chi siano affidati i figli, se vi sia un provvedimento giudiziale di affidamento (da acquisirsi in copia), se vi sia stabilito un contributo di mantenimento, a chi appartiene e a chi è stata affidata la casa familiare, quale sia la sistemazione abitativa della controparte, con quali modalità viene esercitato il diritto di visita, se vi siano rapporti di dipendenza economica del dichiarante nei confronti dell'autore del fatto o viceversa

2) se la *persona offesa* ha subito violenza;

3) in caso positivo, se una o più volte, con quale frequenza su base mensile e, per ogni volta:

a) con quali modalità (calci, pugni, schiaffi, oggetti contundenti, ecc.)

b) in quali parti del corpo la vittima è stata colpita



- c) se ha riportato lesioni
 - d) in quanto tempo è guarito/a
 - e) se ha fatto ricorso a cure mediche/ospedaliere (in caso negativo, per quale motivo non si è fatto/a refertare)
 - f) che cosa ha dichiarato al medico per spiegare le lesioni
 - g) chi l'ha accompagnato/a dal medico o in ospedale
 - h) se altre persone hanno assistito agli episodi di violenza o hanno constatato le lesioni
 - i) dove sono state commesse le violenze (in casa, per strada, ecc.)
 - j) quando si sono verificati gli episodi di violenza, con quale frequenza, con le stesse modalità o modalità differenti
 - k) se e quale è stata la motivazione specifica dei singoli atti di violenza
 - l) se, insieme alla violenza sulla persona, vi è stata anche violenza su cose (ad esempio, rottura di oggetti in casa, o in auto, ecc.)
 - m) se, all'atto delle violenze e/o delle minacce, l'indagato/a si trovava sotto l'effetto di droga, alcool o altre condizioni patologiche
- 4) se l'indagato/a ha manifestato comportamenti violenti al di fuori delle mura domestiche
- 5) se l'indagato/a ha fatto minacce di morte o di altra natura, dirette alla vittima o ad altri (parenti, amici della vittima)
- 6) se in casa vi sono armi
- 7) se l'indagato/a ha problemi di droga (in caso positivo, specificare quale sostanza assume e con quale frequenza);
- 8) se l'indagato/a ha problemi di alcool (in caso positivo, specificare tempi e modi di assunzione)
- 9) se l'indagato/a ha altro tipo di dipendenze (ad esempio: gioco; in caso positivo, se e quali problemi economici ciò comporta)
- 10) se l'indagato/a ha problemi di natura psichiatrica;
- 11) in caso di presenza di uno o più problemi tra quelli elencati, se è in cura specialistica, se è assistito da strutture pubbliche o private
- 12) se l'indagato/a ha avuto problemi con le forze di polizia
- 13) se l'indagato/a è geloso/a e, in caso positivo, specificare le condotte
- 14) se l'indagato/a ha imposto di non frequentare amici o comunque persone estranee alla famiglia
- 15) se l'indagato/a ha mai limitato la sua libertà di movimento extra-domestico



- 16) se l'indagato/a ha imposto l'isolamento dalle comunicazioni con i figli e con i familiari
- 17) se l'indagato/a ha minacciato di sottrarre i figli, o i beni, o la casa
- 18) se l'indagato/a ha rivolto alla vittima ingiurie o insulti (in caso positivo, specificare quali)
- 19) se l'indagato/a ha rivolto alla vittima accuse, rimproveri, denigrazioni, critiche di vario genere (in caso positivo, specificare quali)
- 20) se e a quali episodi abbiano assistito altre persone, anche minori di età
- 21) se ed in quali occasioni siano intervenute le forze dell'ordine
- 22) se ha mai confidato ad altri (parenti, amici) gli episodi di cui è vittima
- 23) se e per quali motivi teme per la incolumità propria o dei propri familiari
- 224) (in caso di remissione di querela) per quale motivo vi è stata remissione di querela

2/b-2) Cosa verbalizzare in caso di reati relativi alla sfera sessuale.

- 1) i rapporti intercorrenti con l'autore del fatto, in particolare se vi sia o vi sia stato rapporto affettivo, di coniugio, di parentela, affidamento per motivi di cura, educazione, vigilanza, o comunque di mera convivenza
- 2) precisa descrizione delle modalità degli atti subiti (non essendo sufficiente il generico riferimento alla costrizione per un rapporto sessuale)
- 3) se l'atto sessuale è stato accompagnato da esplicito atto di violenza o di minaccia, con precisazioni sulla esatta condotta tenuta dal reo
- 4) se ha reagito e, in caso positivo, in che modo e con quale risultato, con dettagliata descrizione delle modalità con cui si è difesa (e cioè in che modo ha manifestato all'aggressore il proprio dissenso: se lo ha manifestato, se ha urlato, se ha chiesto aiuto, se ha opposto resistenza o comunque provato a difendersi e in che modo)
- 5) se è rimasta immobilizzata e, in caso positivo, per quale motivo
- 6) se vi sono stati altri casi di violenza sessuale subita, anche se non denunciati (soprattutto nel caso in cui la violenza sia stata commessa in ambito familiare)
- 7) se ha lasciato visibili segni sul corpo del violentatore; in caso positivo fare specificare quali e dove
- 8) se vi sono tracce biologiche utili sul luogo della violenza
- 9) se i vestiti si siano strappati o si siano sporcati di liquidi biologici
- 10) se vi sia stata l'eventuale partecipazione di più persone
- 11) se, nell'immediatezza, ha confidato a qualcuno l'avvenuta violenza



12) (in caso di violenza sessuale in ambito familiare) se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli

2/b-3) Cosa verbalizzare in caso di atti persecutori.

1) per inquadrare meglio i fatti nella fattispecie ex art. 572 c.p. o ex art. 612 bis c.p. in caso di reato tra persone che hanno avuto una relazione affettiva acquisire informazioni sui meglio riportati al punto 2/b-1).

2) da quanto tempo durano, se sono ancora in corso ed in cosa sono consistiti atti persecutori, con descrizione di ciascun episodio di molestia o minaccia, ed indicazione del numero complessivo, della frequenza su base mensile o settimanale degli episodi di molestia o minaccia

3) se l'indagato/a in precedenza ha promesso che avrebbe cessato le condotte persecutorie

4) se e quando l'indagato/a è entrato/a nell'abitazione della vittima o se si è appostato nei pressi dell'abitazione della vittima;

5) se e quando l'indagato/a ha seguito, pedinato a piedi o in auto la vittima

6) se e quando l'indagato/a ha provocato danni a cose (auto, ecc.)

7) se e quando l'indagato/a ha minacciato di fare del male o provocare danni alle persone

8) se e quando l'indagato/a ha contattato telefonicamente la vittima a casa, sul lavoro, sul cellulare, ecc. (in caso positivo, chiedere alla vittima di esibire il cellulare, acquisendo la chat completa intercorsa con l'indagato/a, contenente i messaggi reciprocamente scambiati)

9) se l'indagato/a ha utilizzato foto della vittima in modo non appropriato

10) se l'indagato/a ha violato la privacy della vittima

11) se l'indagato/a ha diffuso indebitamente notizie riservate della vittima

12) se l'indagato/a ha posto in essere (o tentato di porre in essere) atti violenti ai danni della vittima, in caso positivo descrivendo compiutamente la condotta e accertando se vi siano referti di Pronto Soccorso

13) se l'indagato/a legge la posta o i documenti privati della vittima

14) se l'indagato/a ha usato minacce o violenze o commesso atti tipicamente persecutori ai danni di persone a vario titolo legate alla vittima (familiari, persona avente relazione sentimentale, ecc.)

15) se ed in quale modo le condotte denunciate abbiano determinato un mutamento delle abitudini di vita dell'esponente

16) se ed in quali occasioni vi sono stati interventi delle forze dell'ordine



- 17) se vi siano persone che abbiano assistito ai fatti o che comunque siano state informate della situazione
- 18) se in passato ha mai presentato denunce contro l'indagato e, in caso positivo, quale esito processuale hanno avuto tali iniziative
- 19) se teme per la incolumità propria o dei propri familiari
- 20) se l'autore del fatto è stato sottoposto al provvedimento di ammonimento del Questore (in caso positivo acquisendone copia unitamente alla relata di notifica all'interessato)
- 21) (in caso di remissione di querela) per quale motivo vi è stata remissione di querela

2/c) La scheda SARA-S e l'ammonimento del Questore

Con riferimento ai soli reati previsti dall'art. 362 bis c.p.p., al fine di offrire al Pubblico Ministero un ulteriore strumento di valutazione del rischio cautelare, alla denuncia-querela dovrà allegarsi (oltre a eventuali referti, annotazioni, documenti e dichiarazioni di riscontro) **la scheda SARA-S (Spousal Assault Risk Assessment – Screening)³** contenente in forma di

³ Il questionario SARA – Spousal Assault Risk Assessment, ha origini canadesi ed è stato indicato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione come una delle buone prassi e concepito come una linea guida di valutazione per indicare il rischio di recidiva. Non è un test o uno strumento di indagine psicologica per valutare la personalità umana ma è uno screening valutativo basato su fattori di rischio correlati alla violenza tangibili, che rivelano una potenziale situazione di pericolo per la vittima e la minaccia del soggetto autore (rischio di recidiva). In Italia si utilizza una versione a 15 fattori denominata SARA-S (screening), che prende in considerazione 10 fattori (raggruppati in due sezioni: violenza da parte del partner o ex partner e adattamento psico-sociale):

1. Gravi violenze fisiche/sexuali, incluse minacce di uso di armi;
2. Gravi minacce di violenza o intenzione di agire con violenza (pensieri omicidi, impulsi di violenza che creano terrore nella vittima);
3. Escalation sia della violenza delle minacce o dell'intenzione di agire in modo violento;
4. Violazione delle misure cautelari o interdittive;
5. Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali o familiari (il maltrattante minimizza, giustifica o incoraggia il suo comportamento violento);
6. Precedenti penali del maltrattante per reati simili o altri reati;
7. Problemi relazionali (la vittima ha manifestato la propria intenzione di separarsi contro la volontà dell'autore del reato; le parti si sono separate e l'autore del reato vuole riprendere la relazione contro la volontà della vittima; la vittima ha una nuova relazione contrariamente alla volontà dell'autore delle violenze; ci sono dispute sull'affidamento dei figli, sul regime delle visite, sul mantenimento, sull'assegnazione della casa)
8. Abuso di sostanze che segnala disturbi di personalità;
9. Status occupazionale e problemi finanziari (l'autore del fatto è in condizione di disoccupazione, scarso reddito, incapacità lavorativa, eccessivo indebitamento, o ha mostrato incapacità di mantenere il lavoro, così da trovarsi a dipendere dal contributo economico della persona offesa)
10. Disturbi mentali legati al pensiero, alla percezione, all'intelletto, alle emozioni al comportamento che rendono il soggetto imprevedibile

a cui sono stati aggiunti 5 item relativi alla vulnerabilità della vittima:

1. Condotta e atteggiamento incoerente nei confronti del reo
2. Estremo terrore nei confronti del reo
3. Sostegno inadeguato alla vittima
4. Scarsa sicurezza di vita
5. Problemi di salute psicofisica, dipendenza.



checklist i 15 fattori di rischio, raggruppati nelle sezioni “Violenza del partner”, “Adattamento Psico-sociale”, “Vulnerabilità della Vittima”.

La compilazione della scheda SARA-S è riservata all'operatore di polizia giudiziaria, deve avvenire nella forma della check-list (S/N) e non deve esser per nessuno motivo rimessa alla persona offesa o denunciante. L'indicazione della sussistenza o meno di ciascun fattore di rischio, si effettua sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, delle informazioni apprese per motivi d'ufficio e di quelle desumibili dalle banche dati in uso alla polizia giudiziaria. Salvo che non disponga di particolari competenze scientifiche o esperienze formative, non è necessario che il compilatore concluda la scheda con valutazioni predittive, trattandosi di uno strumento orientativo non vincolante la cui valutazione – da effettuarsi non in base al numero dei fattori presenti, bensì considerandone la natura e la diversa interazione tra loro – è riservata al prudente apprezzamento del magistrato procedente.

Infine, in tutte le comunicazioni relative ai reati previsti dagli artt. 581, 582, 610, 612 c. 2, 612bis, 612ter, 614, 635 c.p., se commessi nell'ambito di violenza domestica ⁴, la polizia giudiziaria dovrà accertare e riferire se l'autore del reato è eventualmente **sottoposto ad ammonimento del Questore**, in caso positivo allegando in copia il provvedimento ed il verbale di notifica all'interessato. Come accennato in premessa, con la legge 168/23 si è infatti modificata la disciplina previgente (vds. art. 3 c. 5 quater e 5 quinquies legge 119/13) prevedendosi che dall'applicazione dell'ammonimento del Questore derivi un inasprimento del trattamento penale: si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.

⁴ Ai sensi dell'art. 3 d.l. 93/13 conv. Legge 119/13 per violenza domestica si intende il compimento di uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minori, di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra persone legate, anche in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, anche senza che vi sia stata convivenza.



Capitolo terzo - Il profilo precautelare: arresto, flagranza differita, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, fermo, allontanamento d'urgenza disposto dal Pubblico Ministero. Note sul braccialetto elettronico.

Appare opportuno rammentare che, a norma dell'art. 380 c.p.p., è previsto l'**arresto obbligatorio in flagranza** per alcuni dei reati che formano oggetto della presente direttiva, ovvero:

- 387 bis c.p. (*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*): art. 380, comma 2, lettera 1-ter c.p.p.;
- 572 c.p.: art. 380, comma 2, lettera 1-ter c.p.p.;
- 609 bis c.p., tranne il terzo comma (casi di minore gravità): art. 380, comma 2, lettera d-bis c.p.p.;
- 609 octies c.p.: art. 380, comma 2, lettera d-bis c.p.p.;
- 609 quater, primo e secondo comma c.p. (atti sessuali con minorenne): art. 380, comma 2, lettera d-ter c.p.p.;
- 612 bis c.p.: art. 380, comma 2, lettera 1-ter c.p.p.

Nei casi in cui è richiesta la querela, occorre ovviamente che questa sia proposta "*anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di Polizia Giudiziaria presente sul luogo*" (art. 380, comma 3, c.p.p.).

Come già accennato in precedenza, la legge 168/23 ha introdotto per l'art. 387 bis c.p. un aggravamento della pena edittale e ha previsto deroghe per i criteri di scelta delle misure e per l'applicazione della custodia in carcere (artt. 391 c. 5, 275, 280 c.p.p.), così che, nei casi di violazione (in flagranza, quasi flagranza, flagranza differita) delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, allontanamento d'urgenza della p.g. o del P.M., della violazione degli ordini di protezione civile (342 ter c.c.), la polizia dovrà necessariamente provvedere all'immediata comunicazione al P.M. dell'arresto obbligatorio, allegando copia del provvedimento violato e della notifica all'interessato, consentendo in questo modo all'autorità giudiziaria, oltre alla richiesta di aggravamento della misura violata, anche di disporre il giudizio per direttissima o la convalida e di determinarsi sull'applicazione di misure cautelari, anche custodiali, che sono attualmente consentite proprio a seguito dell'entrata in vigore della novella



---oooOooo---

La questione più delicata riguarda la **flagranza in reati che richiedono una condotta abituale o comunque reiterata** nel tempo, come i maltrattamenti (art. 572 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.).

In questi casi è infatti necessario che la Polizia Giudiziaria assista direttamente all'ultima fase della condotta, mentre la condotta illecita pregressa dovrà formare oggetto quanto meno di dettagliate dichiarazioni della persona offesa e di tutti i riscontri acquisibili nell'immediatezza.

Per quanto riguarda il reato di cui all'art 572 c.p., l'arresto presuppone che la Polizia Giudiziaria abbia assistito, ad esempio, ad insulti, percosse, minacce alla vittima da parte dell'indagato, quale ultima fase di una articolata e complessiva condotta, sulla quale appare indispensabile acquisire altri elementi (dichiarazioni della persona offesa e di altri soggetti in grado di riferire).

Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., il reato presuppone che la Polizia Giudiziaria abbia percepito direttamente alcune condotte tipiche degli atti persecutori, quali molestie, frasi ingiuriose, appostamenti, presenza dell'indagato in prossimità dell'abitazione o presso il luogo di lavoro della persona offesa, anche in tal caso da valutare come ultima fase di una complessiva condotta che va letta alla luce di altri elementi che consentano di ritenere il fatto osservato dalla Polizia Giudiziaria come un fatto non isolato, bensì inquadrato in una condotta più ampia e durevole.

---oooOooo---

Accanto alla flagranza in senso proprio, vi è la cosiddetta **quasi-flagranza** che si ha allorquando, subito dopo il reato, il soggetto venga inseguito dalla Polizia Giudiziaria, o dalla persona offesa od anche da un terzo, oppure che venga sorpreso con cose o tracce da cui emerga che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (art. 382, comma prima, seconda parte, c.p.p.).

In tema di **maltrattamenti in famiglia**, ad esempio, per la quasi flagranza è necessario che: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto



immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga, oppure ancora sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato.

Allo stesso modo può esservi arresto nella *quasi flagranza* del delitto di *lesioni aggravate* ai sensi dell'art. 576 o 577 c.p.

---oooOooo---

La legge 168/23 ha introdotto il nuovo art. 382 bis c.p.p., prevedendo per i soli reati di cui agli artt. 387 bis, 572 e 612 bis c.p., l'arresto in *flagranza differita*, in base al quale si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Qualora intenda procedere all'arresto in flagranza differita la Polizia Giudiziaria operante dovrà provvedere a:

- in caso di acquisizione del documento (video, immagini, messaggi telefonici, chat, videoriprese di sorveglianza ecc.) dalla persona offesa o da persone diverse dall'indagato, accertare quale ne sia la provenienza, dandone atto nel verbale di arresto, giacché la norma richiede che la documentazione sia stata "legittimamente" ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, locuzione da intendersi riferita sia alle modalità di formazione del documento, non utilizzabile se conseguito, ad esempio, commettendo i reati di cui agli artt. 615 bis (interferenze illecite nella vita privata) o 615 ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico o telematico), sia alle modalità di acquisizione, che non possono prescindere dai requisiti di immodificabilità e conformità all'originale del dato acquisito previsti dall'art. 354 c.p.p.
- verificare, dandone atto nel verbale di arresto, che dalla documentazione in questione emerga in modo inequivocabile che il fatto è stato compiuto dalla persona arrestata nelle 48 ore precedenti. A tal fine si segnala la necessità di verificare la conformità con l'orario corrente dell'orario impostato sul dispositivo dal quale eventualmente provengono i documenti, dando atto di eventuali difformità, e di assicurarsi che predetti documenti riportino il giorno e l'orario in cui sono stati formati, o comunque sia possibile stabilirne con certezza l'epoca di creazione, acquisendo per esempio la parte di documento in cui tali



dati sono visibili (come spesso capita nelle chat, dove ciascun messaggio riporta l'orario, mentre la data è indicata sopra al primo messaggio di ciascun giorno), ovvero acquisendo ed allegando al verbale di arresto, oltre al documento informatico, la stampa dei suoi c.d. dati meta testuali (file audio o video non provenienti da chat) acquisire copia del documento (e degli eventuali allegati identificativi) con modalità che assicurino l'immodificabilità dei dati e la loro conformità agli originali, come previsto dall'art. 354 c. 2 c.p.p. In mancanza di applicativi specifici per l'estrazione di copia è sempre possibile formarla effettuando rilievi fotografici e/o registrazioni audio-video (screenshots completi dai quali sia possibile ricavare in modo chiaro, oltre al contenuto data/orario/mittente/destinatario assicurandosi, contestualmente, di confezionare gli atti in modo da garantire l'esatta cronologia delle conversazioni e la consequenzialità delle interloquzioni tra autore e vittima del reato).

- allegare al verbale di arresto il documento o il supporto contenente il documento acquisito e gli eventuali allegati identificativi

---oooOooo---

L'art. 384 *bis* c.p.p. prevede poi l'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**, disposto dalla Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione scritta del Pubblico Ministero (oppure anche resa oralmente ma confermata per iscritto).

Tale allontanamento è accompagnato dal divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e può essere applicato, quale misura precautelare, nei confronti di chi viene colto dalla Polizia Giudiziaria nella flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 570 e 571, 575, 572, 558-bis, 582-576-577, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612 c. 2, 612-bis, 612-ter e 613 c. 3 c.p., a condizione che sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ai danni della persona offesa.

Dell'avvenuta esecuzione la Polizia Giudiziaria dà immediata comunicazione al Pubblico Ministero ai fini della procedura di convalida.

Per completezza, deve qui ripetersi che la legge 168/23 ha anche introdotto l'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dal Pubblico Ministero**, prevedendo con il nuovo comma 2 bis dell'art. 384 bis c.p.p. che, salvo il fermo di indiziato di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei



delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, nelle ipotesi procedibili d'ufficio o aggravate ai sensi degli articoli 576 c. 1 nn. 2, 5 e 5.1, e 577 c. 1 n. 2 e c. 2 c.p., 612-bis c.p. o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

---oooOooo---

Nel caso in cui ciò sia consentito dai limiti edittali di pena, e sempre che sussista il pericolo di fuga, la Polizia Giudiziaria può anche adottare il **fermo** di cui all'art. 384 c.p.p., astrattamente consentito, ad esempio, per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 583 *quinqies* c.p., 609 *bis* c.p., 609 *ter* c.p., 609 *quater*, comma primo, c.p., 609 *octies* c.p.

---oooOooo---

Infine, deve rammentarsi che, nei casi di applicazione di misure cautelari con **braccialetto elettronico**, si devono sempre segnalare tempestivamente al giudice che ha disposto la misura, e al pubblico ministero procedente, il mancato consenso da parte del prevenuto o l'impossibilità tecnica di far funzionare il dispositivo, così da consentire l'applicazione di eventuali misure cautelari alternative.

Inoltre, anche in assenza di altre violazioni delle prescrizioni cautelari, si deve comunque segnalare l'accertata manomissione del braccialetto elettronico, ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 18 d.l. 341/00 conv. Legge 4/01 ed anche quale presupposto per la richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto.

---oooOooo---

La Polizia Giudiziaria, pertanto, ha a disposizione un ampio strumentario per intervenire in presenza di situazioni qualificate dal *fumus* di reato e dalla ricorrenza di esigenze cautelari [arresto in flagranza, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, fermi ecc.] situazioni, del resto, che possono e debbono essere verificate proprio da chi - l'operatore di Polizia Giudiziaria



- ha il primo e immediato contatto con la vicenda di interesse ed è già in grado di coglierne gli aspetti di pericolo.

Con la precisazione che, proprio con riguardo ai reati di maltrattamenti e atti persecutori, la prevista obbligatorietà dell'arresto in flagranza, e il carattere di abitualità che caratterizza tali reati, renderebbe ingiustificabile il mancato intervento della Polizia Giudiziaria, sostituito dall'impropria sollecitazione al Pubblico Ministero a "chiedere" egli una misura cautelare, così come occorre scongiurare il rischio di iniziative semplificatorie ad opera della Polizia Giudiziaria incentrate sulla sistematica invocazione di soluzioni cautelari, in assenza di una solida azione ricostruttiva dei fatti e dei profili individuali dei soggetti coinvolti.

Capitolo quarto - Il rapporto tra Polizia Giudiziaria e Magistrato di turno esterno.

4/a) Inquadramento normativo.

La norma di riferimento è l'art. 347, comma 3, c.p.p. in tema di *obbligo di riferire la notizia di reato*.

In linea generale, la Polizia Giudiziaria ha l'obbligo di riferire "senza ritardo" al Pubblico Ministero, per iscritto, gli "*elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione*" (art. 347, comma 1, c.p.p.).

Accanto a questa interlocuzione ordinaria è prevista una vera e propria corsia preferenziale per tre ipotesi:

a) in primo luogo, quando il reato rientra tra quelli elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a) nn. 1-6;

b) in secondo luogo, quando il reato rientra tra i delitti contro la persona che sono stati indicati nella premessa del presente atto (c.d. *codice rosso*);

c) in terzo luogo, "*quando sussistono ragioni di urgenza*";

ed è (anche) per tali finalità che l'Ufficio di Procura è organizzato in modo da prevedere la presenza di un Magistrato di turno esterno con il quale la Polizia Giudiziaria possa interfacciarsi. Sul punto, si veda meglio quanto indicato al punto 4/b-3).

Orbene, per le tre ipotesi appena menzionate è previsto che la Polizia Giudiziaria dia comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero "*immediatamente anche in forma orale*", comunicazione cui ovviamente deve seguire "*senza ritardo*" la comunicazione in forma scritta secondo quanto previsto in via generale.



4/b) “Chi”, “cosa” e “quando” comunicare al Magistrato di turno esterno.

Appare opportuno che il rapporto con il Magistrato di turno esterno venga disciplinato in maniera da razionalizzarlo e renderlo funzionale, con la precisazione che quanto di seguito previsto in materia di codice rosso (punto “b” del precedente paragrafo) in linea di massima deve valere anche per tutti gli altri casi (punti “a” e “c” del precedente paragrafo).

4/b-1) “Chi” deve comunicare.

Il primo aspetto riguarda “chi” debba comunicare con il Magistrato di turno esterno.

Occorre tendenzialmente evitare che (soprattutto nei casi in cui vi sia stato un intervento presso l’abitazione della persona offesa ovvero per strada) la comunicazione venga effettuata direttamente dall’operante.

Infatti, data la pluralità di operanti potenzialmente dislocati sul territorio (ciascuno con una modalità propria di rapportarsi e con una diversa sensibilità su tempi e contenuto della comunicazione), appare preferibile che detta comunicazione sia operata da una figura centralizzata (ad esempio: funzionario, ufficiale o comunque responsabile di turno), in maniera che sia assicurata una uniformità nelle modalità di interlocuzione. Tale figura centralizzata avrà cura di raccogliere preventivamente tutti gli elementi da riferire al Pubblico Ministero, evitando così - come talvolta è capitato - telefonate a rate.

4/b-2) “Cosa” si deve comunicare.

Il secondo aspetto è “cosa” comunicare.

Poiché il presupposto di cui all’art. 347 c.p.p. è la notizia di reato, la comunicazione presuppone pertanto che la notizia di reato sia stata acquisita.

Ciò porta ad escludere pertanto che - come talvolta capita - il Pubblico Ministero venga telefonicamente contattato all’atto stesso dell’arrivo della persona offesa negli Uffici della Polizia Giudiziaria, o all’atto dell’accesso degli operanti presso l’abitazione della persona offesa, o quando - tranne i casi di effettiva urgenza - le dichiarazioni della persona siano state semplicemente accennate e non ancora formalizzate.

Pertanto, la comunicazione deve avere ad oggetto una notizia il più completa possibile, il che può riscontrarsi (a solo titolo di esempio):

- in caso di denuncia o querela presso l’Ufficio di polizia, allorquando la denuncia sia stata formalizzata, preferibilmente con effettuazione di preliminari accertamenti (ad esempio:



presenza di armi in casa; pregressi accessi presso strutture ospedaliere; composizione del nucleo familiare; uso/abuso di stupefacenti o sostanze alcoliche; e così via) in maniera da offrire al P.M. una panoramica sufficientemente delineata;

- in caso di intervento presso il domicilio della persona offesa, allorquando questa abbia avuto modo di raccontare i fatti e sia stato effettuato un sopralluogo idoneo a cristallizzare elementi fondamentali (presenza di altre persone; presenza di minori; danni all'appartamento; obiettiva constatazione di lesioni; e così via);
- in caso di accesso della Polizia Giudiziaria presso l'ospedale (su segnalazione dell'autorità sanitaria o della persona offesa, o di terzi), allorquando sia stato raccolto il racconto della persona offesa e sia acquisito il referto medico.

4/b-3) “Quando” si deve comunicare - La comunicazione notturna.

Il terzo aspetto è “quando” comunicare; il profilo più problematico si ha in concreto nel caso in cui la Polizia Giudiziaria abbia acquisito una *notizia* in orario notturno.

A tal proposito occorre tenere presente che l'Ufficio del Pubblico Ministero assicura una reperibilità nell'arco delle 24 ore e che, presso la Procura di Civitavecchia com'è noto, il Magistrato di turno esterno assicura detta reperibilità, personale e telefonica, alternandosi in due turni, dal lunedì al giovedì alle ore 14 e dal giovedì al lunedì alle ore 14, durante i quali il magistrato continua a svolgere le attività ordinarie (esame fascicoli, istruttoria, udienze, interrogatori, colloqui con Avvocati e Polizia Giudiziaria, riunioni con il Procuratore ecc.) tal che appare opportuno, per ovvi motivi, che la comunicazione notturna avvenga esclusivamente nei casi previsti.

Orbene, dalla pratica quotidiana emerge che, in tema di *codice rosso*, la comunicazione notturna non sempre si appalesa utile e necessaria; si pensi ai casi in cui (sempre a titolo esemplificativo), soprattutto a seguito di accesso presso l'abitazione della persona offesa:

- la persona offesa lamenti percosse, ma non vi siano segni evidenti di lesioni, e comunque la predetta persona offesa dichiari di non voler presentare querela;
- vi siano labili tracce di violenza sulla persona (ad esempio: arrossamenti), ma la persona offesa rifiuti di farsi refertare e di presentare querela e perfino di denunciare l'accaduto;
- l'intervento in loco abbia consentito di accertare dissidi familiari, senza concreti episodi di minacce o violenza.

In questi ed altri casi assimilabili, nei quali verosimilmente, in prospettiva, non sarà neppure possibile esercitare l'azione penale), la finalità della norma sulla comunicazione al



Pubblico Ministero può ritenersi osservata anche se la comunicazione viene effettuata il mattino successivo.

In sostanza il contatto telefonico notturno va limitato alle ipotesi di effettiva necessità, che a titolo meramente esemplificativo può ravvisarsi nelle seguenti ipotesi:

- nei casi di omicidio consumato o tentato, di arresto in flagranza di reato, fermo e allontanamento urgente dalla casa familiare;
- nei casi in cui appaia necessario l'arresto in flagranza differita;

Attesa la delicatezza della questione, appare evidente che la scelta di contattare il Magistrato di turno esterno non può essere lasciata alla soggettiva valutazione dei singoli operanti, necessitando invece una linea interpretativa uniforme che solo una funzione centralizzata ed apicale può assicurare.

Si raccomanda infine di valutare di investire il Pubblico Ministero solo in ipotesi di accertata gravità della vicenda rappresentata e laddove non emerga detta gravità limitarsi a trasmettere con urgenza tramite portale NDR la relativa c.n.r.

4/b-4) Altre ipotesi di comunicazione notturna - In particolare: l'accompagnamento per identificazione.

A proposito della comunicazione *notturna*, si coglie l'occasione per evidenziare come, al di là delle ipotesi da codice rosso, tale modalità di comunicazione debba ritenersi riservata alle sole ipotesi in cui sia assolutamente necessaria una interlocuzione urgente con il Magistrato di turno esterno, e non quando si tratti di una mera segnalazione della quale il Pubblico Ministero debba limitarsi a prendere atto; a titolo esemplificativo si citano i seguenti casi:

- a) sequestro di auto a seguito di sinistro stradale con feriti;
- b) esecuzione di misura cautelare, talvolta addirittura adottata da altra Autorità Giudiziaria.

In nessuno dei casi sopra indicati è richiesta la comunicazione orale *immediata*, né tanto meno quella *notturna*, e nulla impedisce che la comunicazione avvenga nella mattinata successiva.

Discorso a parte va fatto per l'**accompagnamento per identificazione** previsto, per gli indagati, dall'art. 349, comma quarto, c.p.p. oppure, per qualunque altra persona, dall'art. 11 del D.L. 21.03.1978, n. 59, convertito, con modif., nella Legge 18.05.1978, n. 191.

In tali casi è infatti prevista una interlocuzione *immediata* della Polizia Giudiziaria con il Pubblico Ministero (*"dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni*



previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata”, art. 349, comma quinto, c.p.p.; “dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata”, art. 11, comma terzo, D.L. 59/1978), cui deve far seguito ulteriore comunicazione successiva al rilascio (“Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto”, art. 349, comma sesto, c.p.p.; “Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”, art. 11, comma 4, D.L. 59/1978).

In questo caso - prendendo spunto dalla prassi già adottata da alcuni organi di Polizia Giudiziaria - l’interlocazione immediata (ciò vale durante l’intera giornata, e non solo in tempo di notte) sarà assicurata non mediante comunicazione telefonica, bensì mediante messaggio (SMS) sull’utenza del turno esterno della Procura, in cui saranno spiegate le ragioni dell’accompagnamento, il che è sufficiente a soddisfare le esigenze della immediata notizia; di tale modalità di comunicazione la Polizia Giudiziaria darà atto nel corpo del verbale. Sarà cura del Magistrato di turno esterno, presa cognizione del contenuto della comunicazione, disporre il rilascio della persona accompagnata, qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 349, comma 4, c.p.p.

Capitolo quinto - Redazione e trasmissione dell’informativa alla Procura della Repubblica – Attività di iniziativa e delegata dal Pubblico Ministero.

5/a) Modalità di redazione dell’informativa.

5/a-1) Informativa contro noti.

L’informativa sarà redatta dalla Polizia Giudiziaria rapidamente, in maniera quanto più completa ed esaustiva possibile, con la trasmissione di tutti gli elementi, anche documentali, acquisiti.

Deve contenere gli “elementi essenziali del fatto” (art. 347, co. 1, c.p.p.) e non essere l’integrale riproduzione, con la tecnica del copia/incolla, dei verbali assunti dalla Polizia Giudiziaria, con l’indicazione di una qualificazione giuridica del fatto prudente ed in ogni caso strettamente aderente alle emergenze del caso concreto, onde evitare che le procedure accelerate introdotte dal *codice rosso* e dalla *valutazione del rischio* siano indebitamente strumentalizzate pur in assenza delle condizioni che le giustificano, con il rischio di vanificare gli scopi della



riforma ingolfando gli uffici preposti con fatti sostanzialmente bagatellari, a discapito di situazioni realmente gravi ed urgenti, come tali maggiormente meritevoli di tutela.

Nell'informativa saranno fornite ovviamente le generalità della persona sottoposta ad indagini (ove questa sia stata identificata), ma - per ovvi motivi di cautela della persona offesa e per evitare che ciò possa nuocere al prosieguo delle indagini, anche in vista della eventuale adozione di misure cautelari - va omessa la redazione del *verbale di identificazione* di cui all'art. 349, comma terzo, c.p.p., tranne il caso in cui la persona sottoposta ad indagini sia a conoscenza dell'intervento della Polizia Giudiziaria (ad esempio in ipotesi di intervento presso l'abitazione della persona offesa che abiti con la persona sottoposta ad indagini).

Si coglie l'occasione per ribadire il divieto assoluto di inserire, nelle informative, notizie sulla *"precisa allocazione in struttura protetta di donne e minori vittime di violenza domestica"*.

Nel caso in cui vi sia stata già comunicazione orale al Pubblico Ministero (cfr. il paragrafo *"Chi, quando e cosa comunicare al Magistrato di turno esterno"*), l'informativa scritta va trasmessa in Procura *senza ritardo*, a mente dell'art. 347, terzo comma, c.p.p., cioè appena possibile, senza ingiustificate inerzie, ma anche senza un'inutile fretteolosità.

Senza ritardo, infatti, non significa immediatamente.

L'organo di polizia, pertanto, acquisita la notizia di reato, può e deve riscontrarla svolgendo le necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e ad identificare il possibile responsabile.

Solo all'esito, *"senza ritardo"*, deve rimetterla al Pubblico Ministero.

L'eccezione disciplinata nel comma 3 dell'art. 347 c.p.p. riguarda solo la tempistica della trasmissione della notizia di reato, non le attività anche di iniziativa che alla Polizia Giudiziaria compete di fare sia prima che dopo la trasmissione dell'informativa.

Adottare un'impostazione grafica della comunicazione notizia di reato che renda immediatamente percepibile il riferimento ad una delle fattispecie interessate dalla novella: all'uopo si suggerisce di inserire nel frontespizio o nella maschera dell'informativa, a seconda dei casi, le diciture **"CODICE ROSSO"** e/o **"VALUTAZIONE DEL RISCHIO"** ⁵, con

⁵ **"CODICE ROSSO e VALUTAZIONE DEL RISCHIO"** per le CNR riguardanti i seguenti reati: : articoli 56, 575-576 e 577 c.p. (tentato omicidio aggravato da relazioni affettive o parentali) 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia in danno di prossimi congiunti, coniuge, persona con relazione affettiva), 582-576 e 577 c.p. (lesioni aggravate da rapporti affettivi e familiari), 583 bis-576,577 (lesioni permanenti del viso aggravate da rapporti affettivi o parental), 612 bis c. 2 c.p. (atti persecutori aggravati da relazione affettiva), 609bis-609 ter nn. 1 e 5 quater c.p. (violenza sessuale aggravata dal rapporto di discendenza o dal coniugio o dalla relazione affettiva) 609 quater c. 1 n.2 e c. 2 c.p. (atti sessuali con minorenni compiuti dall'ascendente o dal genitore anche adottivo), 609 quinquies c. 4 (corruzione di minorenni aggravata dal rapporto di discendenza), 609 octies-609 ter nn. 1 e 5 quater c.p. (violenza sessuale di gruppo aggravata dal rapporto di discendenza o dal coniugio o dalla relazione affettiva)



grafia maiuscola e dimensione del carattere significativamente maggiore rispetto a quella del testo.

Allorquando la Polizia Giudiziaria ritenga la violazione, da parte dell'indagato/imputato, di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (fattispecie che costituisce, da un lato, una violazione delle prescrizioni disposte con la misura cautelare e, dall'altro, l'autonoma figura di reato di cui all'art. 387 *bis* c.p.), redigerà informativa che sarà indirizzata, per un verso, alla Procura della Repubblica quale nuova notizia di reato e, per altro verso, al Giudice che procede nell'ambito del procedimento nel quale è stata emessa la misura cautelare violata.

Lo stesso dicasi quando risconterà la violazione di altra misura cautelare (ad esempio, evasione dagli arresti domiciliari).

In tali casi, il doppio indirizzo consente di procedere immediatamente per il nuovo reato e, contestualmente, di avviare la procedura per eventuale aggravamento della misura violata (art. 276 c.p.p.).

Per le modalità di trasmissione cfr. successivo paragrafo 5/b.

5/a-2) Informativa contro ignoti.

Nei casi in cui uno dei reati oggetto della presente direttiva sia ascrivibile a persona non identificabile, e comunque allo stato non identificata, l'informativa viene redatta a carico di ignoti e valgono le medesime disposizioni di cui al paragrafo precedente.

“CODICE ROSSO” per le CNR riguardanti i seguenti reati: art. 56, 575, 576 e 577 c.p. (tentato omicidio semplice o aggravato ove non ricorrano relazioni affettive o familiari), 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia in danno di persone conviventi – con i quali non vi siano rapporti di parentela, coniugio o relazioni affettive – es. figli minori della compagna convivente), 612 *bis* c.p. (atti persecutori semplici o aggravati ove non ricorra il rapporto affettivo), 609 *bis* e 609 *ter* c.p. (violenza semplice o aggravata ove non ricorra rapporto di discendenza, coniugio, relazione affettiva), 609 *quater* (atti sessuali con minorenni non aggravati dalla discendenza, dal coniugio o dal rapporto affettivo), art. 609 *quinqies* c.p. (corruzione di minorenni semplice o aggravata ove non ricorra il rapporto di discendenza), 609 *octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo semplice o aggravata ove non ricorra, tra la persona offesa e taluno degli aggressori, il rapporto di discendenza, coniugio, relazione affettiva)

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO” per le CNR riguardanti i seguenti reati, se commessi in danno di prossimo congiunto o persona legata rapporto di coniugio o relazione affettiva: violenza privata (610 c.p.), minaccia aggravata (612 c. 2 c.p.), revenge porn (612 *ter* c.p.), costrizione al matrimonio (558 *bis* c.p.), mutilazione degli organi genitali (583 *bis* c.p.), 593 *ter* (interruzione di gravidanza), 613 c. 3 c.p. (stato di incapacità con violenza)



5/a-3) Informativa in casi di dubbia inquadrabilità del fatto in una ipotesi di reato.

È emersa una casistica di confine tra ipotesi di reato ben determinate ed ipotesi di incerta collocazione; si possono enucleare i seguenti casi (di fatto sono quelli già evocati nel paragrafo sul “quando” comunicare):

- a) la persona offesa lamenti percosse, ma non vi siano segni evidenti di lesioni, e comunque la predetta persona offesa dichiari di non voler presentare querela;
- b) vi siano labili tracce di violenza sulla persona (ad esempio: arrossamenti), ma la persona offesa rifiuti di farsi refertare e di presentare querela e perfino di denunciare;
- c) l'intervento in loco abbia consentito di accertare dissidi verbali, senza concreti episodi di minacce o violenza.

In tali casi, per la Polizia Giudiziaria non è facile un immediato orientamento, con individuazione di specifiche responsabilità penali, per cui appare opportuno che la Polizia Giudiziaria non proceda a rubricare un reato, ma:

- nei primi due casi trasmetta un'informativa avente ad oggetto “quanto ravvisabile” (o formule simili), lasciando alla Procura il compito/onere di individuare la modalità corretta di iscrizione del fascicolo e di individuazione della (eventuale) ipotesi di reato;
- nel terzo caso, potrà limitarsi (senza redazione di informativa per la Procura) ad annotare le attività compiute nelle banche dati della P.G., da utilizzare quale supporto a future eventuali informative nel caso in cui - come talvolta si riscontra - nel prosieguo vi siano ulteriori interventi tali da giustificare la redazione di una vera e propria informativa di reato.

Inoltre, nei casi sub a) e sub b), posto che costituisce regola d'esperienza l'ascrivibilità di tali condotte al primo *step* di una spirale violenta che potrebbe sfociare in delitti ancora più gravi, la Polizia Giudiziaria intervenuta, ricorrendone i presupposti applicativi (che prevedono «un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 c. 2, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale, nell'ambito di violenza domestica»), potrà attivare la procedura di ammonimento per violenza domestica (di cui all'art. 3 del D.L. 14.08.2013, n. 93, convertito, con modif., nella Legge 15.10.2013, n. 119), che prescinde dalla volontà della vittima (l'*incipit* è d'ufficio) e consente al questore di procedere all'ammonimento dell'autore della violenza familiare in modo indipendente dalle scelte in punto di presentazione della querela (in tale ipotesi, quindi, diversamente dagli atti persecutori, il procedimento amministrativo e quello giudiziario sono cumulabili e viaggiano di pari passo, potendo addivenire astrattamente anche a conclusioni opposte).



5/b) Modalità di trasmissione dell'informativa.

Per quanto riguarda poi le modalità di *trasmissione*, nei casi nei di dubbia inquadrabilità del fatto in una ipotesi di reato (paragrafo 5/a-3), sub a) b) e c), l'informativa va trasmessa dalla Polizia Giudiziaria mediante *portale NDR-annotazioni preliminari ordinarie*.

Per i reati da *codice rosso* e/o da *valutazione del rischio cautelare*, l'informativa va trasmessa dalla Polizia Giudiziaria mediante la procedura "Atti Urgenti" del Portale NdR ed anche mediante Pec all'indirizzo della Procura dedicato agli atti urgenti.

Come detto al par. 5/a-1, la comunicazione scritta dovrà contenere (nella prima pagina, in lato, in stampatello) le indicazioni "CODICE ROSSO" e/o "VALUTAZIONE DEL RISCHIO", a seconda che riguardi, rispettivamente o congiuntamente, reati previsti dall'art. 362 co.1 ter c.p.p. e dall'art. 362 bis c.p.p. a

Nel caso del reato di cui all'art. 387 *bis* c.p. innanzi ricordato, al di là dell'inoltro ordinario, un esemplare dell'informativa va trasmessa al Giudice che procede nell'ambito del procedimento nel quale è stata emessa la misura cautelare violata, onde consentire a quest'ultimo di avviare la procedura per eventuale aggravamento della misura violata (art. 276 c.p.p.).

Del pari, quando ha proceduto all'arresto in flagranza, al fermo, all'applicazione d'urgenza dell'allontanamento dalla casa familiare, la Polizia Giudiziaria si rapporterà con il Magistrato di turno esterno e, in particolare, trasmetterà l'informativa tramite procedura "Atti Urgenti" del Portale NdR ed anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato agli atti urgenti (ovvero all'indirizzo pec concordato con il Pubblico Ministero), provvedendo poi al deposito degli atti in formato cartaceo presso la segreteria del predetto P.M.

5/c) L'attività di iniziativa della polizia giudiziaria nei reati con valutazione del rischio cautelare

L'immediata comunicazione della notizia di reato non produce alcuna conseguenza sugli ordinari doveri della Polizia Giudiziaria che accerta il reato. Ovviamente saranno diligentemente seguite tutte le direttive che il magistrato dovesse impartire ed assunti tutti gli atti che egli dovesse disporre. La Polizia Giudiziaria, comunque, osserverà scrupolosamente quanto previsto dagli artt. 55 e 348 c.p.p., "*raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed all'individuazione del colpevole*".



Questo aspetto deve essere particolarmente valorizzato nella trattazione dei reati previsti dall'art. 362 bis c.p.p. per i quali, come detto, il Pubblico Ministero deve provvedere alla valutazione del rischio cautelare entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

La previsione di un siffatto termine per effettuare la prima delibazione sulla necessità o meno di richiedere una misura cautelare, comporta necessariamente una notevole **compressione dei tempi a disposizione per lo svolgimento delle indagini, che di fatto devono essere tendenzialmente ultimate con margine sufficiente (25 giorni dalla CNR)** a consentire al magistrato, ove ne ricorrano i presupposti, di depositare la richiesta cautelare nel termine previsto dal legislatore.

Proprio per questi motivi di particolare urgenza procedimentale, qualora proceda per reati con valutazione del rischio cautelare, la Polizia Giudiziaria dovrà necessariamente, con la trasmissione della CNR o nei giorni immediatamente successivi, mettere a disposizione del magistrato tutti i possibili elementi di riscontro dei fatti e circostanze esposti nella denuncia-querela. In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, **la Polizia Giudiziaria deve sempre provvedere, senza attendere la delega del Pubblico Ministero, ove possibile allegandone gli esiti alla CNR, altrimenti depositandoli subito dopo:**

- a) ad individuare ed assumere sommarie informazioni da persone che possano riferire circostanze utili al riscontro di quanto riferito dalla p.o.;
- b) ad acquisire copia di documenti (messaggi, chat, biglietti ecc.) cui abbia fatto riferimento la p.o.;
- c) a trasmettere, eventualmente acquisendole presso gli uffici di p.g. che hanno operato, le annotazioni di servizio relative ad interventi delle forze dell'ordine menzionati dalla p.o.
- d) ad acquisire presso le strutture sanitarie o il medico curante eventuali certificazioni mediche delle patologie menzionate dalla persona offesa, ovvero i referti di pronto soccorso attestanti le lesioni denunciate
- e) ad acquisire presso le strutture sanitarie interessate, qualora sia menzionata dall'esponente o se ne abbia comunque notizia, la documentazione medica attestante le condizioni psico-fisiche dell'autore del fatto, utile al Pubblico Ministero per determinarsi rispetto all'alternativa della richiesta di una misura cautelare, piuttosto che, in caso di incapacità totale o parziale di intendere e volere, l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi in cui, per i più vari motivi, **non sia possibile allegare alla CNR gli esiti di suddette attività di riscontro, la Polizia Giudiziaria ne darà atto nella medesima CNR, specificando: 1) la natura delle investigazioni da compiere, 2) i motivi del ritardo, 3) il termine (non superiore**



a 25 giorni dalla trasmissione della CNR) entro il quale gli esiti verranno trasmessi al Pubblico Ministero

5/d) Attività delegata dal Pubblico Ministero.

Qualora si proceda per uno dei delitti, consumati o tentati, indicati dall'art. 362 c. 1 ter c.p.p. (Codice Rosso) e 362 bis c.p.p. la Polizia Giudiziaria darà corso *senza ritardo* alla delega del P.M. e, con la medesima tempistica, ne trasmetterà gli esiti seguendo le modalità di cui al punto 5/b), quindi mediante Portale NdR con sezione "Atti successivi" della procedura "Atti Urgenti", ed anche mediante posta certificata all'indirizzo dedicato agli atti urgenti, o se richiesto da Pubblico Ministero procedente, all'indirizzo pec indicato in delega.

In particolare poi, in caso di **delega di assunzione di informazioni dalla persona offesa (o dal querelante, denunciante, istante) a norma dell'art. 362, comma 1 ter, c.p.p.** (codice rosso), la Polizia Giudiziaria provvederà alla esecuzione immediata dell'atto entro il termine eventualmente indicato dal Pubblico Ministero, e trasmetterà/deposerà l'esito della delega con le modalità sopra indicate.

L'audizione della persona offesa dei reati del codice rosso è un obbligo che il Pubblico Ministero può delegare alla Polizia Giudiziaria, ma non derogare, se non nei casi previsti a titolo esemplificativo dall'art. 362 c. 1 ter c.p.p. (esigenze di tutela di minorenni o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa), cui si aggiungono altre ipotesi, desumibili dal sistema e riservate alla valutazione del magistrato inquirente, tra le quali merita particolare menzione in questa sede quella che consente al Pubblico Ministero di derogare all'obbligo di audizione quando "la persona offesa/denunciante abbia già reso dichiarazioni esaurienti in merito ai fatti per cui si procede", individuata per evitare di compiere inutili ripetizioni che generano effetti di vittimizzazione secondaria e nuocciono alla genuinità della successiva deposizione dibattimentale.

Proprio la possibilità per il Pubblico Ministero, in presenza di dichiarazioni esaurienti, di non disporre l'ulteriore audizione della persona offesa, deve far riflettere su quanto sia importante il momento della ricezione della denuncia-querela, e fondamentale, per la tutela della persona offesa - ma anche per l'ottimizzazione delle risorse e l'organizzazione delle attività investigative - che la sua redazione avvenga seguendo le indicazioni fornite al Capitolo Secondo, e comunque in termini di massima accuratezza e completezza rispetto ai fatti esposti ed alle fattispecie ipotizzabili. Infatti, soprattutto in caso di reati con valutazione del rischio cautelare, la redazione in forma esaustiva della querela (e della correlata scheda di rischio SARA-S) consente alla Polizia Giudiziaria di concentrarsi sulle attività di riscontro, di iniziativa



(par. 5/c) o delegate dal PM, e di rispettare più agevolmente il breve termine indicato dal legislatore per l'acquisizione degli elementi indiziari necessari all'eventuale applicazione di una misura cautelare.

Capitolo Sesto – Il Centro Ascolto della Procura di Civitavecchia

Nell'ambito delle informazioni da rendere alla persona offesa ai sensi dell'art. 90 bis c.p.p. particolare importanza rivestono quelle (lett. P) riguardanti le "strutture presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza, le case rifugio e i centri di assistenza alle vittime di reato". Proprio con riferimento ai centri di assistenza, risale al 16.12.20 il Protocollo di Intesa stipulato il 16.12.20 con la ASL RM 4 ed il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, per la realizzazione di un "sistema integrato di ascolto e protezione delle vittime in condizione di vulnerabilità". La prima attuazione del Protocollo ha consentito la creazione di un Centro Ascolto presso i locali della Procura, allestito con i fondi del Consiglio dell'Ordine e presidiato da specialisti designati dalla ASL, in grado di erogare consulenze psicologiche alle vittime dei reati del codice rosso. Successivamente il sistema è stato ulteriormente implementato, per quel che qui interessa, con l'ampliamento della "rete di protezione", ovvero il censimento e l'inclusione nel progetto di tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel territorio del circondario in difesa delle vittime dei reati del c.d. codice rosso, nonché con la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia di 15 legali, scelti in base alle loro specifiche esperienze professionali, disponibili a fornire, su richiesta del Centro Ascolto o di altro ente ricompreso nella "rete", una consulenza giuridica alle vittime dei reati di genere, gratuitamente e senza vincolo di mandato.

Appare pertanto quanto mai opportuno che alle vittime dei reati del codice rosso e con valutazione del rischio cautelare venga segnalata l'esistenza del Centro Ascolto, in quanto la struttura non solo è in grado di fornire assistenza psicologica, ma anche di indirizzare chi vi abbia interesse ad un primo consulto legale e di indicare le altre strutture presenti sul territorio che si occupano degli ulteriori servizi di assistenza necessari nel caso concreto.



Il Centro Ascolto si trova al secondo piano, stanza n. 50, degli uffici della Procura di Civitavecchia Repubblica in via Terme di Traiano n. 56, riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 14. L'accesso è consentito anche previo appuntamento ai seguenti recapiti:

- telefono fisso: 0766215264
- e-mail: infovittime.procura.civitavecchia@giustizia.it
- recapiti mobili: dott.ssa CAPONNETTI Elisa 3356603766
dott.ssa SANTILLI Miriam 3282647884

Capitolo Settimo – Il Referente della Polizia Giudiziaria per le attività di contrasto dei reati di violenza contro le donne e domestica

La particolare complessità ed i connotati di urgenza che caratterizzano il quadro normativo di settore impongono che tutti gli uffici di polizia giudiziaria del circondario individuino, e comunichino entro il giorno _____, all'indirizzo pec procuratore.procura.civitavecchia@giustiziacert.it, il nominativo ed i recapiti telefonici e telematici dell'ufficiale Referente delle attività di contrasto dei reati di violenza contro le donne e domestica, con compiti di:

- Ricevere e promuovere l'adozione, da parte dell'ufficio di appartenenza, delle direttive e delle circolari della Procura aventi ad oggetto la trattazione dei reati di violenza contro le donne e domestica,
- Controllare la completezza della notizia di reato e delle prime indagini esperite
- Controllare il rispetto dei termini per il deposito delle prime indagini, nei casi in cui non siano trasmesse in tutto o in parte assieme alla notizia di reato
- Controllare il rispetto dei termini per l'audizione della persona offesa o del denunciante disposta dal magistrato procedente
- Controllare il rispetto dei termini assegnati per l'esecuzione di deleghe integrative di indagine disposte dal magistrato procedente



Raccomandazioni finali: sono espressamente vietati atti redatti a mano se non accompagnati da relativa trascrizione.

Il presente documento è volto a raggiungere i seguenti obiettivi: il Pubblico Ministero in possesso di tutte le informazioni sopra richieste eviterà deleghe successive.

Le SS.VV. destinatarie della presente direttiva, che entra in vigore immediatamente, vorranno curarne la diffusione alle dipendenti articolazioni territoriali, ai fini della scrupolosa osservanza della stessa.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Alberto LIGUORI